



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

-
-
-
-
-
-
-
-

Presidente

Relatore

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n.
depositato il 14/01/2020

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n°
- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n°
contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA
VIA GIUSEPPE GREZAR 14 00142 ROMA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE SA

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

12/10/2020 ore 09:00

N°

2499

PRONUNCIATA IL:

12.10.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18.12.2020



R. G. R. 158/20
Udienza del 12.10.2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

, premesso di avere appreso, il 7.11.2019, attraverso una visura effettuata presso l'Agenzia del Territorio di Salerno, dell'esistenza delle seguenti iscrizioni ipotecarie a suo carico: a) Iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (già E.T.R. S.P.A.), ai sensi dell'art. 77 DPR 602/1973,

Subalterno 11; e premesso di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione e/o avviso, inerente le indicate iscrizioni ipotecarie, né, tanto meno, di avere cognizione alcuna in ordine ai motivi, sottesi a detti provvedimenti; formulava, avverso detti atti, le seguenti censure:

- 1) OMESSA NOTIFICA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE D'ISCRIZIONE IPOTECARIA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DEL CONTRADITTORIO PROCEDIMENTALE DI CUI AGLI ARTT. 41, 47 E 48 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UNIONE EUROPEA CONFERMATO DAL COMMA 2-BIS DELL'ART. 77 DPR 602/1973. NULLITÀ INSANABILE DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA;
- 2) MANCATA NOTIFICA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ISCRIZIONE IPOTECARIA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 DLGS. 546/92, COMMA 1, LETTERA E- BIS, ARTT. 7 e 17 L. 212/2000, 2 E 3 L. 241/90 NONCHÉ DELL'ART. 24 COST.;
- 3) ISCRIZIONE IPOTECARIA DISPOSTA IN ASSENZA DI TITOLO/I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 77 D.P.R. 602/1973;
- 4) UTILIZZO SPROPORZIONATO DELLO STRUMENTO DI CUI ALL'ART. 77 DPR 602/1973. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 77 DPR 602/1973 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART.111 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DI CUI ALL'ART. 5, PARAG. 4, T.U.E., ART. 1, PROTOC. 2 ALLEG., T.U.E., ART. 1 L.241/1990. ABUSO DI DIRITTO. ECCESSO DI CAUTELA. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA;
- 5) RESPONSABILITÀ AGGRAVATA EX COMBINATO DISPOSTO ART. 15 co. 2 bis D.LGS. 546/1992 e ART. 96 C.P.C.

Chiedeva, pertanto, annullarsi gli atti gravati, con vittoria di spese ed attribuzione.

L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio, depositando prova della notifica delle cartelle di pagamento, su cui le iscrizioni ipotecarie gravate erano fondate, e controdeducendo a talune delle doglianze di controparte.

21



R. G. R. 158/20
Udienza del 12.10.2020

La ricorrente replicava, con successiva memoria, formulando le seguenti deduzioni:

“Con ricorso ritualmente notificato il 17/12/2019 la ricorrente si opponeva a due iscrizioni ipotecarie mai ritualmente comunicate ed apprese se non a seguito di ispezione datata 7.11.2019, lamentando (in primis), per entrambe, l’omessa rituale notifica della necessaria comunicazione preventiva ex art. 77, co. 2 bis, DPR 602/1973, oltre che di ogni atto prodromico, chiedendo al Giudice di pronunciarsi anche in ordine alla netta sproporzione dello strumento utilizzato dal riscossore, atteso che le ipoteche risultavano essere iscritte oltre che su beni di enorme valore, soprattutto, per un’assunta pretesa tributaria inferiore ad € 20.000,00, indi sotto la soglia del limite prefissato dal legislatore all’art. 77, co. 1, DPR 602/1973. Sicché, concludeva per l’annullamento delle misure. Il riscossore nulla provava quanto alla notifica della prodromica comunicazione preventiva. Nulla deduceva in ordine al contestato limite”.

All’udienza del 12.10.2020, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato: il suo accoglimento, con assorbimento d’ogni altro profilo di censura, discende dalla circostanza che l’agente della riscossione, pur costituito in giudizio, non ha provato che alla ricorrente sia stata notificata la comunicazione preventiva d’iscrizione d’ipoteca, ex art. 77 comma 2 bis del d. P. R. 602/1973, il che ridonda, per giurisprudenza pacifica, in illegittimità delle disposte iscrizioni, operate sull’immobile di proprietà della ricorrente medesima.

Cfr., al riguardo, ex multis, le massime seguenti: Cassazione civile, sez. VI, 22/11/2019, n. 30534: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario”; Comm. trib. prov.le Milano, sez. XIX, 12/04/2019, n. 1706: “L’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Ufficio se non preceduta da una comunicazione al contribuente sarà considerata nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe sull’amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, mediante preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che possa incidere negativamente o determinare una lesione sui diritti e interessi. L’ufficio è tenuto preliminarmente ad invitare il contribuente nel termine di trenta giorni a esercitare il proprio diritto di difesa presentando osservazioni o provvedendo al pagamento”; Comm. trib. reg. Torino, sez. I, 16/11/2018, n. 1784: “L’Amministrazione finanziaria, prima di procedere, a tutela delle ragioni creditorie, all’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili del contribuente ha il dovere, ex art.77 D.P.R. n.602 del 1973 e succ. modif., di avvertire il medesimo affinché possa eventualmente presentare sue osservazioni al riguardo in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria. Tale inadempimento comporta l’illegittimità dell’iscrizione”.

Ne deriva l’accoglimento del ricorso, per tale dirimente ed assorbente ragione, e l’annullamento dell’atto impugnato.

Handwritten signature



R. G. R. 158/20
Udienza del 12.10.2020

Le spese seguono la soccombenza dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione, e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.

P. Q. M.

La Commissione, Sezione IX, così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- 2) Condanna l' Agenzia resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 700,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo.

Così deciso in data 12.10.2020.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE